

D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1982, n. 218

Abrogato dall'art. 7, Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493, riportato al n. A/XLIII

Vedi Circolare 12 marzo 1996, n. 60, emanata da: INPS (Istituto nazionale previdenza sociale)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive n. 77/576 del 25 luglio 1977 e n. 79/640 del 21 giugno 1979, emanate dal Consiglio delle Comunità europee, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;

Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1982;

Emana il seguente decreto:

1. [Le disposizioni del presente decreto disciplinano la segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

Sono escluse dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma:

- a) la segnaletica ferroviaria, stradale, della navigazione fluviale, marittima ed aerea;
- b) la segnaletica per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi;
- c) la segnaletica delle miniere di carbone] (2).

2. [Agli effetti del presente decreto si intende per:

- a) segnaletica di sicurezza: una segnaletica che riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione, trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza;
- b) colore di sicurezza: un colore al quale viene attribuito un determinato significato relativo alla sicurezza;
- c) colore di contrasto: un colore che si distingue da un colore di sicurezza e trasmette così ulteriori indicazioni;
- d) segnale di sicurezza: un segnale che con la combinazione di forma geometrica, colore e simbolo trasmette un determinato messaggio di sicurezza;
- e) segnale di divieto: un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo;
- f) segnale di avvertimento: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo;
- g) segnale di prescrizione: un segnale di sicurezza che prescrive un determinato comportamento;
- h) segnale di salvataggio: un segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino verso un posto di pronto soccorso o l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio;
- i) segnale di informazione: un segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da quelli dei segnali indicati ai punti da a) ad h);
- j) segnale complementare: un segnale di sicurezza che viene impiegato solo in combinazione con uno dei segnali di sicurezza indicati nei punti da e) ad h) e che trasmette ulteriori informazioni;
- k) simbolo: un'immagine che rappresenta una determinata situazione e viene impiegata in uno dei segnali di sicurezza indicati ai punti da e) ad h)] (2).

3. [Il significato e l'impiego dei colori di sicurezza e di contrasto, nonché la forma, l'aspetto ed il significato dei segnali di sicurezza sono fissati nell'allegato I] (2).

4. [Per le situazioni di pericolo e per le esigenze di informazioni previste nell'allegato II debbono essere usati unicamente i segnali di divieto, di avvertimento di prescrizione e di salvataggio ivi indicati.] (2)

5. [Per la segnaletica concernente il traffico all'interno dell'azienda deve essere impiegata la segnaletica vigente per il traffico stradale] (2).

6. [Per la vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, nonché l'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda la vigilanza sugli impianti delle ferrovie dello Stato nei quali sono svolte attività industriali, si osservano le disposizioni dell'art. 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, e delle relative norme di esecuzione] (2).

7. [Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.] (2)

8. [Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le imprese sono tenute ad uniformare la segnaletica alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.] (2)

(2) Abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.

(6) Così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

Allegato I (7) (2)

PRINCIPI DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. Osservazioni generali

1.1. Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli.

1.2. La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione.

1.3. La segnaletica di sicurezza deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

1.4. L'efficacia della segnaletica di sicurezza dipende da una estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali la segnaletica può risultare utile.

(7) L'allegato I è stato così sostituito dall'avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1983, n. 206, mentre l'allegato II è stato aggiunto con il medesimo avviso. Dei suddetti allegati si omettono le tabelle e i segnali.

(2) Abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.